



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLINO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cannero Riviera,  
Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta,  
Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio,  
Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

**Procedimento n. 00021880034-22102019-1156**

**Impresa richiedente: M.A.T.I.A. Spa, con sede in Anzola d'Ossola, Via Megolo, 24**

**Oggetto: Realizzazione cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale; istanza di autorizzazione intervento con collegate istanze di variante "semplificata" al PRGC ex art 17-bis L.R. n. 56/1977 e smi e verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ex L.R. n. 40/1998 e D. Lgs. n. 152/2006 e smi.**

**Verbale Conferenza dei Servizi  
del 11.03.2020**

L'anno 2020, il giorno undici del mese di marzo alle ore undici presso la sede dello Sportello Unico Attività Produttive del Cusio e Basso Verbano in Camera di Commercio del VCO a Baveno VB, Strada Statale per il Sempione, 4, si tiene la Conferenza di Servizi, in modalità telematica e in seconda seduta, convocata dal Responsabile del Procedimento e del SUAP con nota prot. n. 1130 del 12-02-2020.

Premesso che

- il Sig. Gianni Ugo Monti, in qualità di Legale Rappresentante di M.A.T.I.A. Spa, CF 00021880034, ha presentato allo Sportello Unico istanza, prot. n. 8074/29-10-2019, per ottenere autorizzazione inerente l'intervento in oggetto, chiedendo l'attivazione del seguente iter, suddiviso in n. 3 filoni procedurali connessi:
  1. Istanza di Permesso di Costruire (senza opere edili) ex DPR 380/2001 per realizzazione cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale;
  2. Proposta di variante "semplificata" al P.R.G.C. (Art 17-bis L.R. n. 56/1977) al fine di acquisire la compatibilità urbanistica rispetto alla destinazione d'uso produttiva;
  3. Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per accertare la probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla variante (L.R. n. 56/1977, D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 40/1998, DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 e DGR n. 25-2977 del 29.02.2016).



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpu gnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

- Con nota prot. n 8465 del 14-11-2019, il Responsabile dello Sportello Unico ha provveduto a comunicare l'avvio dell'iter e a trasmettere al Comune di Anzola D'Ossola la documentazione per la verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 1, del DPR 160/2010 e per la verifica preliminare di assoggettabilità alla V.A.S., con l'invito di verificare e comunicare al presente Suap, in relazione al progetto presentato, l'ammissibilità della proposta di variante ai sensi dell'art. 8, comma 1, DPR 160/2010 e, in qualità di Autorità competente per la verifica di asoggettabilità alla VAS, a far pervenire il Verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale nel quale sono individuati gli Enti con competenze ambientali da consultare e da convocare in successiva seduta di Conferenza dei Servizi;
- lo Sportello Unico in data 05/12/2019 ha acquisito
  - il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Anzola d'Ossola numero 54 del 28.11.2019 in cui si delibera: "di dichiarare la sussistenza delle premesse e condizioni di cui al comma 1, art. 8 del DPR 160 e di individuare quindi l'iter procedurale di variante al PRGC ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i";
  - la relazione dell'Organo Tecnico Comunale per la verifica dell'assoggettabilità alla V.A.S. (individuato dal Comune di Anzola d'Ossola con determinazione n. 127 del 03/12/2019 nella Dr.ssa Monica Ruschetti) in cui vengono individuati i soggetti/enti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da consultare per la verifica dell'assoggettabilità alla V.A.S.
- con nota prot. n. 9284 del 19-12-2019 il Responsabile dello Sportello Unico ha trasmesso l'istanza e la relativa documentazione grafico - tecnica agli Enti competenti per la verifica di VAS, per la variante "semplificata" al PRGC e per il rilascio dei contributi relativi al progetto esecutivo, convocando Conferenza dei Servizi per il 29.01.2020;

Visto e richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 29.01.2020 e inviato ai soggetti coinvolti con nota protocollo n. 799 del 29.01.2020;

Evidenziato che in data 11/02/2020 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta all'impresa istante dai partecipanti alla prima seduta di Conferenza, come riportato nel verbale di cui sopra;

Considerato che



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpu gnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagnò, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

- con nota prot. n. 1130 del 12/02/2020 la documentazione integrativa è stata trasmessa dallo Sportello a tutti i soggetti coinvolti e il Responsabile dello Sportello Unico ha convocato Conferenza dei Servizi per il giorno 11/03/2020;
- alla conferenza dei Servizi, oltre al Legale Rappresentante dell'Impresa richiedente e ai Professionisti incaricati, sono stati convocati i seguenti soggetti:
  - Comune di Anzola D'Ossola, in qualità di Autorità competente alla verifica
  - Organo Tecnico Comunale per Verifica Assoggettabilita' Alla V.A.S. - Dr.Ssa Monica Ruschetti
  - Regione Piemonte DIREZIONE REG. AMBIENTE TUTELA E GOVERNO DEL TERRITORIO Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord Est e Settore Valutazioni Ambientali
  - PROVINCIA VCO - Settore II e Settore IV
  - ARPA PIEMONTE Dipartimento Nord Est
  - Acqua Novara VCO S.p.a.
  - Ministero Beni, Attivita' Culturali E Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Biella, Novara, Vco E Vercelli
  - Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Del Vco
  - Comune Di Ornavasso
  - Comune Di Premosello Chiovenda
  - Comune Di Pieve Vergonte
  - ASL V.C.O.
- ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e smi il Responsabile del Procedimento è l'Avv. Paolo Bertolino, Responsabile dello Sportello Unico Associato per le Attività Produttive del Cusio e Basso Verbano con sede presso la CCIAA del VCO;
- la L.R. n. 56/1977 (tutela ed uso del suolo), all'art. 13 bis disciplina il procedimento di "variante semplificata" che prevede l'attivazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90;
- ai sensi dell'art. 17 bis della legge 56/1977 nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1 DPR n. 160/2010 "l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale";



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

- la L.R. n. 40/1998 ed il D. Lgs. n. 152/2006 (seconda parte) delineano le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in attuazione della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE;
- con DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha definito i primi indirizzi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale con specifico riferimento alla pianificazione di livello comunale;
- con DGR n. 25-2977 del 29.02.2016 ha approvato gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale ed urbanistica alla luce delle modifiche alla LR n. 56/1977 (Legge Regionale sulla tutela ed uso del suolo) apportate dalla L.R. n.3/2013 e dalla L.R. n. 17/2013;
- Visti la Legge n. 241/1990, il DPR n. 160/2010, il D. Lgs. n. 152/2006;
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive, come Amministrazione procedente, provvederà a redigere apposito Verbale al quale saranno acclusi i contributi acquisiti ed a trasmetterlo all'Impresa richiedente ed agli Enti convocati;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Svolge funzioni di Presidente della Conferenza la Dr. Laura Bertazzo delegata dal Responsabile SUAP Avv. Paolo Bertolino

La Dr.ssa Bertazzo che curerà la verbalizzazione della seduta di Conferenza dei Servizi, prende atto della presenza, in modalità telematica, dei Rappresentanti degli Enti/Soggetti convocati intervenuti come da "elenco presenze" allegato.

L'Arch. Demaestri di Arpa Piemonte, interviene telefonicamente, comunicando l'impossibilità di partecipare alla Conferenza in modalità telematica, invita la Conferenza dei servizi a procedere alla lettura del contributo già trasmesso allo Sportello e si rende disponibile a rispondere telefonicamente ad eventuali quesiti e richieste di approfondimento che dovessero essere formulati durante lo svolgimento della Conferenza.

Si prende atto dell'assenza di Provincia VCO - Settore II e Settore, Acqua Novara VCO S.p.a., Ministero Beni, Attività Culturali E Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Biella, Novara, Vco E Vercelli, Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Del Vco, Comune Di Ornavasso, Comune Di Premosello Chiovenda, Comune Di Pieve Vergonte.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpu gnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

**SI DICHIARANO APERTI I LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

La Dr.ssa Bertazzo dà atto che sono pervenuti prima della data della presente seduta di Conferenza i seguenti contributi in particolare

- Nota prot. n. 1566 del 06.02.2020 di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;
- Nota prot. n. 1246 del 21.02.2020 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola;
- Nota prot. 21884 del 10.03.2020 di Arpa Piemonte, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est;
- Nota prot. 27072 del 10.03.2020 del di Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord - Est.

che si allegano per diventare parte integrante e sostanziale del presente Verbale;

Si dà lettura del contributo di Arpa;

Interviene l'Arch. Ferrera - Regione Piemonte per esplicitare il contenuto favorevole del contributo già inviato, a mezzo pec, al SUAP con particolare riferimento al punto 5 del contributo.

Si dà lettura dei contributi di Soprintendenza e del Comando dei Vigili del Fuoco.

L' Arch. Gasparotti di Regione Piemonte chiede che vengano trasmesse agli enti coinvolti unitamente alla nota di convocazione della prossima conferenza dei servizi eventuali osservazioni presentate dal pubblico ai sensi dell'art. 17 bis

Lo Sportello Unico invierà il presente verbale ai soggetti intervenuti in modalità telematica alla Conferenza dei servizi affinché provvedano ad apporre la propria firma digitale per approvazione e lo restituiscano al Suap ai fini dell'inoltro a tutti i soggetti interessati.

**Tutto ciò esposto e considerato**

Visto quanto espresso negli interventi;

Visti gli atti istruttori sopra menzionati;

**SI DETERMINA**

1. che l'OTC, alla luce dei contributi raccolti degli Enti competenti, adotterà Rapporto Istruttorio in ordine alla NON assoggettabilità alla VAS dell'intervento e lo trasmetterà al Comune di Anzola D'Ossola entro 15 giorni dal ricevimento del presente verbale;

28831 Baveno - Villa Fedora - Strada Statale per il Sempione, n. 4 - Tel. 0323/912811 - fax 0323/922054

[suap@vb.camcom.it](mailto:suap@vb.camcom.it)

[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpu gnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

2. che il Comune di Anzola rilascerà e trasmetterà al SUAP nei successivi 15 giorni il formale Provvedimento di esclusione dell'intervento alla VAS;
3. di pubblicare il presente Verbale approvato all'Albo Pretorio on line della CCIAA e a trasmetterlo a tutti i soggetti interessati;
4. di dare atto che il SUAP ed il Comune cureranno la pubblicazione della variante urbanistica (con il provvedimento di esclusione alla VAS) dandone comunicazione agli Enti competenti;
5. di dare atto che la pubblicazione di cui al punto n. 4 durerà 15 giorni e che entro i successivi 15 giorni sarà possibile presentare osservazioni al Comune di Anzola e al Suap (in modalità telematica);
6. di dare atto che il SUAP provvederà a convocare la 3<sup>a</sup> seduta di conferenza dei Servizi (finalizzata, in particolare, all'analisi delle eventuali osservazioni) contestualmente alla comunicazione di pubblicazione di cui al punto n.4 (si conviene la data del 20 maggio 2020 per la possibile convocazione della Conferenza dei Servizi).

Alle ore 11.45 la seduta della Conferenza dei Servizi si conclude.

Il Presidente

Dr.ssa Laura Bertazzo, Camera di Commercio Verbano Cusio Ossola, Servizio Suap

Dr.ssa Sara Maruzzi, Camera di Commercio Verbano Cusio Ossola, Servizio Suap

Gli intervenuti in modalità telematica alla Conferenza dei Servizi (che provvederanno a sottoscrivere digitalmente il presente verbale a seguito di inoltro dello stesso a cura del Suap via pec)

Ing. Franco Falciola	Professionista Incaricato
Dr.Ssa Monica Ruschetti	Organo Tecnico V.A.S.
Arch. Giuseppe Ferrera	Regione Piemonte- Direzione Reg. Ambiente Tutela E Governo Del Territorio
Arch. Sergio Gasparotti	Regione Piemonte- Direzione Reg. Ambiente Tutela E Governo Del Territorio

Baveno, 11.03.2020



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cannero Riviera,  
Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta,  
Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio,  
Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21  
Dlgs 82/2005 -**

**TRASMISSIONE VIA PEC**

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.  
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

2019/ B.B2.04.02888  
K13\_2019\_02888

Al Comune di Anzola d'Ossola  
Via Megolo, 12  
28877 Anzola d'Ossola VB

[anzola@pec.it](mailto:anzola@pec.it)

Allo Sportello Unico Associato Per le Attività  
Produttive del Cusio e del Basso Verbano  
S.S. Sempione, 4  
28831 Baveno VB

[suap.vb@cert.camcom.it](mailto:suap.vb@cert.camcom.it)

*Rif. prott. SUAP n.8467 del 14.11.2019, n.9286 del 19.12.2019 e n.1130 del 12.2.2020 (pratica SUAP: 00021880034-22102019-1156),  
prott. ARPA n.100330 del 14.11.2019, nn.112322 en112328 del 19.12.2019, nn.12291 e 12293 del 12.2.2020*

Oggetto: Comune di Anzola d'Ossola (VB) – Variante al P.R.G.C. vigente ex art. 17bis della L.R.56/1977 e  
s.m.i. – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. –  
Conferenza di servizi dell'11.3.2020.

Con riferimento al procedimento in oggetto ed al fine di rendere alle Amministrazioni chiamate ad esprimersi in sede di decisione finale la consulenza ed il supporto tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, ed all'art. 4, comma 1, lettera b della L.R. 26 settembre 2016 n.18, *Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)*, Arpa Piemonte formula le proprie osservazioni di competenza come da relazione allegata. A fronte di eventuali necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del procedimento potranno essere presentati ulteriori contributi scritti.

Il rappresentante dell'Agenzia incaricato della partecipazione ai lavori della Conferenza è Paolo Demaestri.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile  
dell'Attività di Produzione Nord Est  
dott.ssa Anna Maria Livraga  
(firma digitale)

All. cit.  
AML/PDE/pde

Responsabile dell'istruttoria del procedimento:  
Paolo Demaestri, tel. 0323882272, email [p.demaestri@arpa.piemonte.it](mailto:p.demaestri@arpa.piemonte.it)

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est  
Attività di Produzione Nord Est  
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830  
E-mail: [dio.nordesi@arpa.piemonte.it](mailto:dio.nordesi@arpa.piemonte.it) - PEC: [dio.nordesi@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dio.nordesi@pec.arpa.piemonte.it)

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST  
 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

*Rif. prott. SUAP n.8467 del 14.11.2019, n.9286 del 19.12.2019 e n.1130 del 12.2.2020, prott. ARPA n.100330 del 14.11.2019, nn.112322 e 112328 del 19.12.2019, nn.12291 e 12293 del 12.2.2020*

**OGGETTO:**

**Comune di Anzola d'Ossola (VB) – Variante al P.R.G.C. vigente ex art. 17bis della L.R.56/1977 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE**

<b>Redazione</b>	<b>Funzione: coll. tecnico prof. senior Nome: Paolo Demaestri</b>	<b>Data: 10.3.2020</b>	<b>Firmato elettronicamente da Paolo Demaestri</b>
	<b>Funzione: coll. tecnico professionale Nome: Stefano Ceriana</b>	<b>Data: 10.3.2020</b>	
<b>Verifica e Approvazione</b>	<b>Funzione: Dirigente responsabile dell'attività di Produzione Nord Est Nome: Anna Maria Livraga</b>	<b>Data del protocollo</b>	

## Sommario

<b>1. Premessa.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Osservazioni documentali e procedurali.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Valutazione delle caratteristiche dello strumento urbanistico (ex all. I alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e s.m.l). .....</b>	<b>5</b>
<b>Sintesi della variante e del piano. ....</b>	<b>5</b>
<b>In quale misura il piano/programma costituisce o stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività rilevanti ai fini dell'impatto ambientale?.....</b>	<b>6</b>
<b>In quale misura il piano/programma influenza altri piani/programmi?.....</b>	<b>6</b>
<b>Il piano promuove lo sviluppo sostenibile?.....</b>	<b>6</b>
<b>Il piano/programma solleva problemi ambientali? Se sì, quali?.....</b>	<b>6</b>
<b>Il piano/programma è rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale?.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Caratteristiche degli impatti potenziali del piano e delle aree che ne possono essere interessate.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Conclusioni. ....</b>	<b>9</b>

## 1. Premessa.

Oggetto di questa relazione è la verifica della documentazione trasmessaci dal S.U.A.P. del Cusio e del Basso Verbano con prott. n.8467 del 14.11.2019, n.9286 del 19.12.2019 e n.1130 del 12.2.2020 (prott. ARPA n.100330 del 14.11.2019, nn.112322 e 112328 del 19.12.2019, nn.12291 e 12293 del 12.2.2020), per la verifica di assoggettabilità a VAS di una variante al P.R.G.C. del Comune di Anzola d'Ossola ex art. 17bis della L.R.56/1977 e s.m.i.. In questa fase del procedimento Arpa Piemonte interviene in qualità di soggetto competente in materia ambientale, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico ai sensi delle DD.GG.RR. 9 giugno 2008 n.12-8931 e 29 febbraio 2016, n.25-2977.

Gli elaborati del proponente citati nel testo sono identificati con la sigla riportata in copertina o, in alternativa, con il titolo esteso. In caso di compresenza di più versioni dello stesso documento ci si riferisce alla più recente. Il *Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS (VAS)* è citato anche come *documento tecnico*; la *Relazione illustrativa (A)* è citata anche come *relazione*.

## 2. Osservazioni documentali e procedurali

1. **Progresso.** Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante semplificata in istruttoria è stato avviato dal SUAP del Cusio e del Basso Verbano con prot. n.9286 del 19.12.2019. La prima seduta della conferenza di servizi si è svolta il 29 gennaio scorso. L'Agenzia vi ha partecipato con un proprio rappresentante e un proprio contributo (prot. n.7188 del 28.1.2020), nel quale si rilevavano alcune carenze documentali e si chiedevano le relative integrazioni. Il SUAP ha trasmesso le proprie integrazioni il 12 febbraio scorso con prot. n.1130 (prott. Arpa nn.12291 e 12293, stessa data). Questa relazione contiene le conclusioni dell'istruttoria condotta sul materiale aggiornato e quindi sostituisce e integra la precedente del 28.1, cit..

2. **Oggetto della verifica di assoggettabilità.** Nella relazione prodotta per la conferenza del 29 gennaio scorso scrivevamo:

*Nel capitolo del documento tecnico dedicato alla **Verifica ed analisi dell'incidenza ambientale (VAS, pp.51-65)**, il proponente afferma che "il cambio di destinazione d'uso della struttura esistente non implica modifiche o variazioni agli attuali sistemi esistenti" e che "non verranno effettuate opere edili interne" (VAS, p.51) e desume i "presumibili effetti indotti dalle previsioni di piano sulle diverse componenti ambientali alla luce del quadro conoscitivo descritto nell'analisi del contesto" da codesta presunta invarianza.*

*Nel merito si evidenzia che l'oggetto della verifica di assoggettabilità è costituito dalle possibilità attuative implicite nel progetto urbanistico variante, non dalle intenzioni del o dei proprietari dell'area, e che il cambio di destinazione d'uso da area commerciale turistica terziaria ad area produttiva artigianale comporta di fatto un aumento delle potenzialità edificatorie, oltre che la possibilità di insediare nell'area funzioni residenziali, seppure limitate al personale di custodia degli impianti produttivi (B, pp.3-6). Si invita pertanto il proponente a rivedere il documento tecnico in funzione delle potenzialità attuative implicite nella destinazione d'uso variante rispetto alla destinazione d'uso vigente.*

Nonostante il ns. richiamo a un principio elementare della disciplina urbanistica (ovviamente considerato in funzione delle sue implicazioni ambientali), il documento tecnico fornito con l'ultimo

prot. di riferimento, non recepisce in alcun modo e in nessuna sua parte<sup>1</sup> le nostre osservazioni, che perciò ripresentiamo. Come si vedrà nel paragrafo 4, per via di codesta errata impostazione della verifica di assoggettabilità a VAS, le considerazioni sviluppate dal professionista incaricato dal proponente non trattano i possibili impatti derivanti dall'attuazione della variante.

### **3. Valutazione delle caratteristiche dello strumento urbanistico (ex all. I alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e s.m.i).**

#### ***Sintesi della variante e del piano.***

La variante riguarda un'area di complessivi 8418 m<sup>2</sup> (C) sulla quale insiste un fabbricato di dimensioni imprecisate sede della Matia s.p.a. attualmente a destinazione commerciale. Secondo quanto si legge "il negozio ha cessato l'attività da qualche anno e la Matia s.p.a. intende quindi trasferire parte della produzione all'interno dell'immobile esistente" (A, p.4). Di conseguenza, essendo la destinazione d'uso vigente del lotto "area commerciale turistica terziaria", la variante ne prevede il cambiamento in "area produttiva artigianale esistente e di completamento" (VAS, p.13). Il lotto variante è situato ai margini della Z.P.S. Fiume Toce, in prossimità dello svincolo della S.S.33, non è soggetto ai vincoli ex art.142 del d.lgs.42/2004 e s.m.i. e non ricade in fasce di rispetto delle captazioni idropotabili ex art.94 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. (A, pp.14-15 e p.24). La sua classe acustica è la IV (aree di intensa attività umana), la classe di pericolosità e di idoneità all'utilizzazione urbanistica la IIb (VAS, p.34). Nell'ortofotogramma riportato sotto, l'area è circoscritta in rosso (Fonte: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community).



<sup>1</sup> Cambia il numero di pagina in cui si può leggere la citazione (non più 51 ma 60).

***In quale misura il piano/programma costituisce o stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività rilevanti ai fini dell'impatto ambientale?***

La variante costituisce il quadro di riferimento per gli interventi di cui agli articoli delle N.T.A. relativi alle tipologie di destinazione d'uso previste.

***In quale misura il piano/programma influenza altri piani/programmi?***

La variante non sembra poter influenzare altri piani/programmi.

***Il piano promuove lo sviluppo sostenibile?***

La documentazione tecnica non contiene riferimenti significativi allo sviluppo sostenibile

***Il piano/programma solleva problemi ambientali? Se sì, quali?***

La variante potrebbe sollevare problemi ambientali in relazione al consumo di risorse non rinnovabili, alla tutela della salute umana e del paesaggio e alle matrici suolo, flora, fauna, biodiversità ed ecosistemi.

***Il piano/programma è rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale?***

La valutazione è rimessa agli enti gestori dei SIC/ZPS/ZSC presenti nel Comune o nei Comuni confinanti.

**4. Caratteristiche degli impatti potenziali del piano e delle aree che ne possono essere interessate.**

La variante potrebbe sollevare problemi ambientali in relazione al consumo di risorse non rinnovabili, alla tutela della salute umana e del paesaggio e alle matrici suolo, flora, fauna, biodiversità ed ecosistemi.

Anche se nella relazione si legge che in seguito all'attuazione della variante *"non si prevedono opere edili"* (A, p.34), il cambio di destinazione d'uso potrebbe implicare l'aumento della superficie coperta esistente dell'area oltre che della superficie lorda di pavimento, in quanto per le aree produttive artigianali esistenti e di completamento *"è concesso l'ampliamento della superficie coperta esistente fino al 50% dell'area di proprietà"* (B, p.3) senza riferimento a indici di edificabilità, mentre per le aree commerciali turistiche terziarie vige comunque un indice di edificabilità territoriale pari a 1mc/1mq. Inoltre, sempre nelle aree produttive, *"negli interventi di ampliamento o di nuovo insediamento, è ammessa la realizzazione di abitazione per il custode, o titolare, uffici, esposizioni"* (Ib.). Gli impatti sul suolo e sul paesaggio (considerato il contesto) sarebbero quindi relativamente consistenti. Andrebbero pertanto verificati gli effetti dell'attività insediabile almeno sulle suddette componenti ambientali.

Essendo che tale verifica o valutazione non è stata fatta (secondo le dichiarazioni del proponente, non variando lo stato di fatto, tutti gli impatti sono nulli), non si può convenire a proposito dell'assenza di impatti della variante, se non che vincolando il cambio di destinazione d'uso al mantenimento dello stato di fatto e cioè inibendo qualsiasi ampliamento edilizio, con riporto del vincolo nelle Norme Tecniche di Attuazione. In qualsiasi altro caso la procedura di VAS dovrebbe proseguire, prendendo le mosse da una documentazione di variante integrata da adeguate

verifiche degli impatti indotti dal cambio di destinazione da agricola ad artigianale sull'area variante e sulle aree contermini.

Nell'ambito della documentazione integrativa, sono stati approfonditi gli **aspetti geologici** in relazione alle previsioni di variante. Pertanto, si prende atto dell'analisi effettuata nella *Relazione Geologica* in merito alle condizioni di pericolosità geomorfologica del sito, ritenendo altresì necessario il rispetto delle prescrizioni tecniche indicate, nonché delle proposte effettuate relativamente alle indagini da condurre a livello di progetto esecutivo. In ogni caso è da considerarsi inopportuna la formazione di depositi di rifiuti e/sostanze pericolose per l'ambiente in aree potenzialmente allagabili, a meno della realizzazione di interventi tecnici aventi lo scopo di mettere in sicurezza gli stessi. Si osserva infine che le condizioni di ridotta soggiacenza della falda acquifera che si potrebbero instaurare in occasione di piene del Toce richiedono un'attenta considerazione delle condizioni di vulnerabilità della falda per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di opere (compresi gli scarichi).

Tornando al **consumo di suolo** si evidenzia come, essendo approssimativamente la superficie coperta attuale pari a circa 1950 mq<sup>2</sup> su 8418 mq di superficie territoriale, il cambio di destinazione d'uso implicherebbe la possibilità di edificare almeno altri 2000 mq nel rispetto del rapporto di copertura consentito (50%).

Ciò detto, a titolo collaborativo si fanno seguire alcune considerazioni sulla natura degli impatti legati al consumo di suolo e sulle misure di mitigazione e compensazione necessarie e conseguenti.

Per suolo si intende lo *strato superiore della crosta terrestre, costituito da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, che rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera* (enunciato contenuto nella Strategia tematica per la protezione del suolo, adottata dalla Commissione Europea nel 2006, e introdotto nel D.Lgs. n.152/2006 dal D.Lgs. n.46/2014). *È un sottile mezzo poroso e biologicamente attivo, risultato di complessi e continui fenomeni di interazione tra le attività umane e i processi chimici e fisici che avvengono nella zona di contatto tra atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera* (APAT, 2008; ISPRA, 2015).

Il suolo offre numerosi servizi ecosistemici, recentemente classificati dal *Common International Classification of Ecosystem Services* in:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.).

Il suolo si rigenera in tempi estremamente lunghi, pertanto è da considerarsi risorsa ambientale essenzialmente non rinnovabile.

Le principali minacce alla matrice suolo sono rappresentate da:

- erosione;
- compattazione;

<sup>2</sup> Superficie derivata da un ns. calcolo in ambiente GIS.

- perdita di sostanza organica;
- salinizzazione;
- impermeabilizzazione;
- inquinamento locale e diffuso;
- perdita di biodiversità;
- desertificazione;
- frane e dissesti.

In questo contributo s'intende inoltre per consumo di suolo *"un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. [...] Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, capannoni e insediamenti, all'espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un'area urbana, all'infrastrutturazione del territorio"*.

Il concetto di consumo di suolo è quello espresso nei Rapporti ISPRA/SNPA (2015, 2016, 2017), definito come *"una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)"*. Si precisa che per copertura artificiale si intende impermeabilizzazione, perdita totale della risorsa per asportazione, perdita parziale dovuta a contaminazione e/o compattazione per la presenza di impianti industriali, infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiale o passaggio di mezzi di trasporto. *La rappresentazione più tipica del consumo di suolo è, quindi, data dal crescente insieme di aree coperte da edifici, fabbricati, infrastrutture, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre e altre coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi impermeabili, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane.* (cfr. *Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - 2016*).

La valutazione dell'impatto sulla componente deve tenere in considerazione le modalità e le forme con le quali si realizza e si distribuisce la trasformazione sul territorio. La crescita delle zone di margine con tessuto urbano a bassa densità e bordi frastagliati produce perdita di paesaggi, suoli con i relativi servizi ecosistemici e rappresenta un modello insediativo energivoro. Secondo queste indicazioni sono da evitare nuove previsioni che determinano sfrangiamenti del bordo urbano, creazione di lotti residuali, previsioni isolate.

Una corretta analisi dell'impatto determinato dall'artificializzazione dei suoli non può inoltre prescindere dall'esame degli effetti della stessa nell'intorno della superficie di sedime; infatti, se una quota importante degli effetti può essere considerata diretta, non sono da trascurare gli effetti indiretti e di disturbo che interessano alcuni importanti servizi ecosistemici di regolazione climatica ed idrogeologica (cfr. *Il consumo di suolo in Italia*; edizione 2015 – ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, *Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi ecosistemici, Rapporto 248/2016*). Anche in questo caso il disturbo è tanto più elevato quanto più è esposto il bordo dell'area in trasformazione.

In generale si ricorda che l'analisi ambientale dovrà considerare anche il carattere cumulativo degli impatti, ovvero l'impatto complessivo di più azioni rispetto ad uno stesso aspetto ambientale.

Per determinare il carattere cumulativo degli impatti occorre considerarne le seguenti caratteristiche:

- sinergico se l'impatto complessivo di più azioni è superiore alla somma degli impatti delle singole azioni;
- additivo se l'impatto complessivo di più azioni è pari alla somma degli impatti delle singole azioni;
- antagonistico se l'impatto complessivo di più azioni è inferiore alla somma degli impatti delle singole azioni.

Gli impatti cumulativi sono impatti positivi o negativi, diretti o indiretti, a lungo e a breve termine, derivanti da una gamma di attività in una determinata area o regione, ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Gli impatti cumulativi includono una dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l'impatto sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili).

Sulla base di una corretta identificazione degli impatti verranno individuate adeguate misure di mitigazione e compensazione, da specificare nell'ambito della variante medesima. Le misure di mitigazione sono accorgimenti tesi a ridurre al minimo o ad annullare gli impatti negativi del piano. Sulla base degli impatti residui non mitigabili si individuano misure di compensazione al fine di sostituire le risorse ambientali compromesse con risorse considerate equivalenti.

La perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali: non sarebbe sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti.

La compensazione per la perdita di un suolo agricolo dovrebbe prioritariamente contemplare azioni di de-impermeabilizzazione o bonifiche di suoli contaminati. Quando ciò non è possibile, quale estrema soluzione, si può ricorrere ad altre forme di compensazione.

Nel documento della Commissione Europea "Future Brief: No net land take by 2050?" (aprile 2016), si precisa che "l'azzeramento del consumo di suolo netto significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali".

## 5. Conclusioni.

In seguito all'analisi della documentazione pervenutaci si reputa che lo strumento urbanistico in istruttoria possa essere escluso dalla valutazione ambientale di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. esclusivamente a patto che siano rispettate integralmente le indicazioni di cui al paragrafo 4 di questa relazione e cioè che le possibilità edificatorie dell'area siano vincolate al mantenimento dello stato di fatto.

In qualsiasi altro caso, per pervenire alla definizione degli elementi necessari alla caratterizzazione dei possibili impatti e per valutarne le eventuali mitigazioni e/o compensazioni, si ritiene opportuno che, in applicazione del principio di precauzione, la variante sia assoggettata alla fase di valutazione ambientale di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.,.

Infine, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.

Data (\*)

Protocollo(\*)

(\*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione

Allo **SUAP del Cusio e del Basso Verbano**  
suap.vb@cert.camcom.it

e p.c.

Allegati:

Al **Settore Valutazioni Ambientali e  
Procedure Integrate A1605A**

Riferimenti:

prot. n. 29145/A16000 in data 18.11.2019  
di cui prot. SUAP n. 8467 in data 14.11.2019;  
protocollo n. 32311 in data 19.12.2019  
di cui prot. SUAP n. 9286 in data 19.12.2019;  
protocollo n. 6963 in data 30.01.2020  
di cui prot. SUAP n. 799 in data 29.01.2020;  
prot. n. 16037/A1600A in data 13.02.2020  
di cui prot. SUAP n. 1130 in data 12.02.2020.

**OGGETTO:** Comune di ANZOLA D'OSSOLA  
Provincia del Verbano Cusio Ossola  
Pratica SUAP del Cusio e del Basso Verbano n. 21880034-22102019-1156,  
protocollo n. 8074 in data 29.10.2019 (M.A.T.I.A. Spa)  
D.P.R. 160/2010 e s.m.i.  
**Variante semplificata ai sensi art. 17 bis, comma 4, L.R. 56/1977 e s.m.i.**  
*Progetto per realizzazione cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio  
artigianale di fabbricato sito nel Comune di Anzola d'Ossola, completo della  
proposta di variante urbanistica e comprendente gli elaborati di natura ambientale,  
ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR n. 160/2010 e dell'art 17 bis, comma 4, della  
legge regionale n. 56/1977*  
Pratica n. **B90997**  
**Conferenza di Servizi in data 11.03.2020**  
**Parere ai sensi dell'art. 17bis, comma 4, lettera b) della L.R. 56/1977 e s.m.i.**

### 1. Premesse

Lo Sportello Unico associato per le Attività Produttive (SUAP) del Cusio e del Basso Verbano ha avviato il procedimento in oggetto dando *“Comunicazione di avvio procedimento e trasmissione documentazione all'Organo Tecnico Comunale per verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”*, con nota protocollo SUAP n. 8467 in data 14.11.2019, protocollo regionale n. 29145/A16000 in data 18.11.2019.

Lo SUAP ha convocato la prima seduta della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona il giorno 29 gennaio 2020, ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 e degli artt. da 14 a 14 quinquies della Legge n. 241/1990,

con nota protocollo SUAP n. 9286 in data 19.12.2019, prot. regionale n. 32309/A16000 in data 19.12.2019 e n. 32311 in data 19.12.2019.

Il Comune di Anzola d'Ossola ha deliberato (Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 28.11.2019) *"Di dichiarare la sussistenza delle premesse e condizioni di cui al comma 1, art. 8 del DPR 160 e di individuare quindi l'iter procedurale di variante al PRGC ai sensi dell'art. 17bis della L.R.56/77 e s.m.i."*.

Il Comune ha inoltre deliberato:

*"1. Di prendere atto della documentazione finalizzata all'avvio dell'iter di cui all'art.17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;*

*2. Di dare avvio, in applicazione del D.Lgs. n.152/2006 e smi e dell'art. 20 della L.R. n.40/2008, al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante n. 4-2019 art.17bis al PRGC;*

*3. Ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS:*

*- di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico alla nomina dell'Organo Tecnico Comunale di supporto;*

*- di individuare quale Autorità proponente il sig. Monti Gianni, rappresentante legale della Matia s.p.a.;*

*- di individuare quale Autorità procedente il Comune di Anzola d'Ossola nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico geom. Marco Toniatti;*

*- di individuare quale Autorità competente a decidere in materia di VAS il Consiglio Comunale;*

*4. Ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nell'iter" (...).*


Oggetto della conferenza è il progetto per realizzazione di cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale di fabbricato sito nel Comune di Anzola d'Ossola, ai sensi dell'art 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010:

*- "In considerazione della necessità di aumentare la superficie produttiva della Ditta Matia s.p.a., interessando la struttura esistente destinata a superficie commerciale posta nelle vicinanze dello svincolo della superstrada, viene previsto il cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale dell'edificio di proprietà (...). Il negozio ha cessato l'attività da qualche anno e la Matia s.p.a. intende quindi trasferire parte della produzione all'interno dell'immobile esistente" (Cfr. Relazione Illustrativa, pp. 3 e 4).*

*- "Il progetto di Permesso di Costruire prevede il cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale dell'edificio di proprietà della Soc. M.A.T.I.A. s.p.a.. L'intervento di cambio d'uso sarà realizzato senza opere edilizie interne all'edificio" (Cfr. Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante 4-2019 art. 17bis, p. 14).*

Oggetto della conferenza è inoltre la variante semplificata allo strumento urbanistico:

*"L'area oggetto della presente variante al PRGC è ubicata in Comune di Anzola d'Ossola (Vb), Via Megolo n°4, distinta Catastalmente al Foglio 5 Mappale 602 ed è individuata all'interno del Piano Regolatore Generale Comunale come AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE (art. 31 delle N.T.A.). Il fabbricato esistente e le relative superfici di pertinenza verranno classificate, per la porzione individuata come "TI" AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE (art. 31 delle N.T.A.) in "IC12" AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI ESISTENTI E DI*



**COMPLETAMENTO (1)** (art. 29 delle N.T.A.). Viene eliminata l'individuazione del S.U.E. Vigente, in quanto risulta attuato e sono decorsi i termini di validità dello stesso. Infine, conseguentemente al rilievo effettuato ed all'effettivo stato di fatto, viene inserita cartograficamente anche la porzione di strada comunale esistente adiacente al capannone e parallela all'uscita della superstrada" (Cfr. Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante 4-2019 art. 17bis, p. 14).

Il progetto (progetto esecutivo allegato all'istanza di Permesso di Costruire senza opere edili) è corredato della proposta di variante urbanistica (variante semplificata, art. 17 bis, comma 4, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.) e comprende gli elaborati di natura ambientale (verifica di assoggettabilità alla VAS), ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

La convocazione della conferenza ha avviato i procedimenti relativi alla variante semplificata, compresa la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art 17 bis, comma 4, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

Il Settore regionale *Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate*, con nota protocollo n. 6963/A1600A in data 23/01/2020, ha espresso il contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la fase di verifica preliminare di assoggettabilità a VAS di competenza del Comune di Anzola d'Ossola.

La **prima seduta** della conferenza di servizi, come risulta dal verbale trasmesso con nota protocollo SUAP n. 799 del 29/1/2020, protocollo regionale n. 10415/A1600A del 30/1/2020, si è svolta il **giorno 29 gennaio 2020**.

Questo Settore, come riportato nel sopraccitato verbale, ha formulato alcuni rilievi e richieste di correzione ed integrazione.

Lo SUAP ha convocato la **seconda seduta** della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona il **giorno 11 marzo 2020** e, con nota protocollo SUAP n. 1130 in data 12.20.2020, protocollo regionale n. 16037/A1600A in data 13.02.2020, ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta a seguito della prima seduta.

Questo Settore, incaricato dell'esame della pratica ha verificato, **con esclusivo riferimento alle relative specifiche competenze urbanistiche**, la completezza della documentazione amministrativa e tecnica pervenuta, ha esaminato i contenuti della documentazione predisponendo il presente parere.

## **2. Elaborati variante semplificata**

- Elab. VAS *Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante Semplificata n. 4-2019 art. 17bis*
- Elab. A *Relazione Illustrativa*
- Elab. B *Estratto Norme tecniche di attuazione: Art. 19-29-31-32-36-44*
- Elab. C *Estratto allegato 2-3-4 Scheda C*

- *Relazione Geologica e Geologico-Tecnica*
- *Tav.02 Uso del suolo ANZOLA CAPOLUOGO - scala 1/ 2.000 - Variante*
- *Estratti Tav. 02 Uso del suolo ANZOLA CAPOLUOGO - scala 1/ 2.000 Vigente e Variante*

### **3. Strumenti di pianificazione sovraordinati**

#### **3.1. Piano Territoriale Regionale**

Gli elaborati tecnici della variante semplificata contengono la verifica di coerenza con il PTR, in particolare rispetto ai contenuti dell'art. 31 delle Norme di Attuazione, relativo al contenimento del consumo di suolo:

*"Come si vede dall'estratto, la porzione relativa all'edificio esistente di proprietà di Matia s.p.a. è già individuata tra il suolo consumato. L'incremento di CSU sarà quindi nullo" (Cfr. Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante 4-2019 art. 17bis, p. 44).*

#### **3.2. Piano Paesaggistico Regionale**

Gli elaborati tecnici della variante semplificata contengono la verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale.

#### **4. Valutazione Ambientale Strategica**

Il Settore regionale *Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate* - con nota protocollo regionale n. 6963/A1600A in data 23.01.2020, già trasmessa al SUAP ed allegato al verbale della prima seduta della conferenza di servizi - ha espresso il contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la fase di verifica preliminare di assoggettabilità a VAS di competenza del Comune di Anzola d'Ossola. Si richiama integralmente il contributo.

#### **5. Parere**

Richiamati i rilievi e le richieste formulate nella prima seduta della conferenza di servizi (Cfr. verbale trasmesso con nota protocollo SUAP n. 799 in data 29.01.2020, protocollo regionale n. 10415/A1600A in data 30.01.2020), si prende atto delle intercorse correzioni ed integrazioni (trasmesse con nota protocollo SUAP n. 1130 in data 12.02.2020, protocollo regionale n. 16037/A1600A in data 13.02.2020), ed in particolare, con riferimento alla sussistenza della dotazione di area per attrezzature a servizio della superficie territoriale, che: " ... *risulta ampiamente soddisfatto il rapporto del 10% delle superfici a standard per la nuova attività artigianale, coerentemente a quanto definito dall'art. 21, comma 1, punto 2 della L.R. 56/77. Risultano infatti, attualmente destinati a standard 2476 mq, pari a circa il 29,40% della Superficie Territoriale (8418 mq) della nuova area IC12" (Cfr. Elab. A Relazione Illustrativa, pag. 16).*

Con riferimento alla documentazione tecnica ed amministrativa della variante, si ricorda, coerentemente alle modalità disciplinate dal DPCM 13.11.2014, la necessità di attestare che la stessa - in formato PDF/A, firmata digitalmente ai sensi di Legge, elencata puntualmente, con riportata l'impronta digitale dei diversi files - è conforme con quanto oggetto di deliberazione comunale.

Con riferimento alla verifica di assoggettabilità alla VAS, si ricorda inoltre che sulla base delle osservazioni e contributi della conferenza, l'autorità competente per la VAS dovrà emettere il

provvedimento di verifica e, successivamente, il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere alla pubblicazione del progetto dell'intervento e della relativa variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e degli esiti della verifica, sul sito informatico dell'Ente responsabile per 15 + 15 giorni per le osservazioni (Cfr. paragrafo K., Allegato 1 alla D.G.R. 25-2977 in data 29.02.2016 ed art. 17 bis, comma 4, lettera d, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.).

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, lettera b), della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., richiamati i rilievi sopra evidenziati, si esprime **parere positivo** al fine del proseguimento del procedimento amministrativo.

Cordiali saluti.

**Il Dirigente del Settore  
Arch. Caterina SILVA**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005)*

**Referenti:** arch. Giuseppe FERRERA  
**Telefono** 0324226869  
giuseppe.ferrera@regione.piemonte.it  
arch. Sergio GASPAROTTI  
0323509304  
sergio.gasparotti@regione.piemonte.it



Novara, 06 FEB. 2020

Suap del Cusio e del Basso Verbano

*Ministero per i beni e le  
attività culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-  
OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. 1566

Class 34.43.01/25.1

<b>AMBITO E SETTORE</b>	Tutela paesaggistica
<b>DESCRIZIONE</b>	Comune: ANZOLA D'OSSOLA (VB) Oggetto dell'intervento: Realizzazione di cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale
<b>DATA RICHIESTA</b>	Data di arrivo richiesta: 14/11/2019 (vs. prot. 8467 del 14/11/2019) Protocollo entrata richiesta: n. 14001 del 19/11/2019
<b>RICHIEDENTE</b>	M.A.T.I.A. spa - Privato
<b>PROCEDIMENTO</b>	PARERE NEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III - art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.)
<b>PROVVEDIMENTO</b>	Tipologia dell'atto: PARERE Destinatario: Suap del Cusio e del Basso Verbano- Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per il Comune di Anzola D'Ossola per fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. per realizzazione di un cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale in variante al PRGC vigente;

Considerata la documentazione messa a disposizione di quest'Ufficio;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, in considerazione di quanto previsto in variante, non ritiene necessaria l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

Si ricorda, per le successive fasi di pianificazione e progettazione, che nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i ogni modificazione dello stato di fatto deve risultare compatibile con le superiori esigenze connesse alla tutela del paesaggio. Negli ambiti tutelati risulta pertanto necessario che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico presentino alle Amministrazioni competenti un progetto di interventi, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., la quale costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. La effettiva compatibilità con i valori paesaggistici tutelati di ogni futuro intervento sarà quindi da valutarsi caso per caso nell'ambito delle successive fasi di progettazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
C. Galvan

Il SOPRINTENDENTE *ad interim*  
Arch. Antonella RANALDI



Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 - NOVARA - 28100

<http://www.sabap-no.beniculturali.it> - EMAIL: [sabap-no@beniculturali.it](mailto:sabap-no@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it)  
Tel. +39.0321.1800411 - Fax +39.0321.630181 CF: 94077800038 - CODICEIPA: LPYOXI



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco**

**Verbania Cusio Ossola**

"Animi ardore periculum subeo"

Ufficio Prevenzione Incendi

Spett.le Sportello Unico per le Attività Produttive  
 del Cusio e del Basso Verbania  
 Strada Statale del Sempione, 4  
 28831 BAVENO  
 suap.vb@cert.camcom.it

Sig. Ugo Gianni MONTI  
 Legale rappresentante M.A.T.I.A. s.p.a.  
 Via Megolo, 24  
 28877 Anzola D'Ossola  
 maglifificio@matia.it

**OGGETTO:** Pratica S.U.A.P. n. 6515 – M.A.T.I.A. s.p.a. rif. pratica 00021880034-22102019-1156  
 Nota pervenuta in data 13/02/2020 prot. 978  
 Ditta: M.A.T.I.A. s.p.a.  
 Indirizzo dell'attività: Via Megolo, 8 – 28877 Anzola D'Ossola  
 Descrizione attività principale: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita con superficie lorda da 600 m<sup>2</sup> a 1500 m<sup>2</sup>.  
 Attività comprese nell'allegato I del D.P.R. 151/2011: n. 69.2 categoria: B  
 Pratica N. 512 Pin N. 22851

Con riferimento alla Vostra nota protocollo n. 1130 del 12/02/2020, relativa alla pratica indicata in oggetto, si evidenzia che già in data 15/03/2019 con istanza protocollo n. 1872, il Rappresentante Legale della società M.A.T.I.A. s.p.a. presentava a questo Comando nota di archiviazione per dismissione dell'attività esistente 69.2.B.

Contestualmente veniva dichiarato che nei locali lasciati liberi, sarà installata una nuova attività di controllo qualità che risulta non rientrante tra quelle elencate nell'allegato I del D.P.R. 151/2011 in categoria B o C e quindi non soggette a presentazione preventiva di esame progetto a questo Comando.

Per quanto sopra, si ritiene non necessaria la partecipazione di un funzionario dello scrivente Comando alla Conferenza dei Servizi convocata per mercoledì 11/03/2020 di cui alla succitata nota di codesto S.U.A.P.

Nel caso invece che le nuove attività esercite siano comprese tra quelle elencate nell'allegato I del D.P.R. 151/2008 in categoria A, a fine lavori andrà presentata S.C.I.A. ai sensi dell'art. 4 rispettando le norme di prevenzione incendi specifiche, e se non esistenti, obbligatoriamente facendo riferimento al D.M. 03/08/2015 e s.m.e i. (nuovo codice di prevenzione incendi) corredata dalla documentazione tecnica di cui all'art. 5 del D.M. 07/08/2012.

Si fa presente inoltre che il titolare dell'attività è tenuto ad osservare, sotto la propria responsabilità, per l'intervento proposto, le norme ed i criteri generali di prevenzione incendi e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si rappresenta inoltre che la presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011, prevista per l'attività esistente 74.1.A dovrà essere presentata entro il 10/02/2022.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

L'incaricato dell'istruttoria  
 I.A. Geom. Roberto Cantoni



Il Comandante Provinciale  
 Ing. Felice IRACA'